Informazioni per collaboratrici riguardo la protezione della maternità

Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro deve informare le collaboratrici in età fertile sugli even-tuali rischi che il posto di lavoro comporta in caso di gravidanza

I primi tre mesi di gravidanza sono quelli a maggior rischio di danni fetali. **Se è incinta o crede di esserlo, la collaboratrice deve informare tempestivamente il superiore per valutare e discutere con lui eventuali rischi nel proseguimento dell'attività.**

Se le sollecitazioni pericolose per la salute della madre e del bambino possono essere eliminate soltanto con l'adozione di adeguate misure di protezione, l'efficacia di queste misure deve essere verificata periodicamente. Se l'obiettivo di protezione non viene raggiunto, la donna non può più essere occupata nel settore interessato dal pericolo.

Per garantire l'efficacia delle misure di protezione, il medico curante deve verificare regolarmente lo stato di salute della donna in gravidanza o della madre che allatta e comunicare i risultati di tale controllo alla collaboratrice e al datore di lavoro affinché quest'ultimo possa adottare le misure del caso.

In caso di lavori gravosi o pericolosi, il datore di lavoro deve trasferire la donna in gravidanza o la madre che allatta a un posto di lavoro equivalente che non presenta pericoli per lei.

Alle donne in gravidanza e alle madri che allattano deve essere offerta la possibilità di stendersi e riposarsi in condizioni adeguate[1]. A tal fine va messo a disposizione almeno un lettino, se possibile in un locale tranquillo.

Pericoli

Lavori gravosi o pericolosi

Sono considerati lavori gravosi o pericolosi per le donne in gravidanza e le madri che allattano tutti quei lavori che, per esperienza, si ripercuotono negativamente sulla salute di queste donne e dei loro bambini. Ne fanno parte in particolare:

- spostamento manuale di carichi pesanti
- movimenti e posture che provocano affaticamento precoce
- lavori che implicano l'esposizione a forze esterne quali urti, scosse o vibrazioni
- esposizione al freddo, al caldo o all'umidità
- esposizione a radiazioni nocive o al rumore
- esposizione a sostanze nocive o a microrganismi
- sistemi di organizzazione del lavoro che, per esperienza, implicano forti sollecitazioni
- esposizione alla sovrappressione, ad esempio in camere di compressione o in immersione

[1] OLL3 e Indicazioni relative all'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro

I rischi operativi vengono registrati nella valutazione dei rischi. Questi vengono discussi con la gestante. Sulla base della valutazione dei rischi e delle misure di protezione in essa definite, il medico curante (ginecologo) decide in merito alla prosecuzione del lavoro o all'eventuale divieto di lavorare.

Orario di lavoro e allattamento

- Nessun impiego fino a 8 settimane dopo il parto.
- Nessun lavoro serale e notturno (dalle 20:00 alle 6:00) a partire da 8 settimane prima della data prevista del parto.
- Durante la gravidanza e la 9ª-16ª settimana dopo il parto, nonché durante l'allattamento, il lavoro è possibile solo con il consenso della gestante o della madre che allatta. Su loro richiesta, queste donne devono essere esonerate da lavori che risultino per loro faticosi (art. 64 cpv. 1 OLL 1).
- Nel primo anno di vita del bambino, il tempo trascorso ad allattare o tirare il latte viene conteggiato come tempo di lavoro retribuito:
    - a. con un orario di lavoro giornaliero fino a 4 ore: almeno 30 minuti;
    - b. con un orario di lavoro giornaliero superiore a 4 ore: almeno 60 minuti;
    - c. con un orario di lavoro giornaliero superiore a 7 ore: almeno 90 minuti

  La lavoratrice ha lo stesso tempo di allattamento retribuito indipendentemente dal fatto che allatti sul posto di lavoro o che si allontani dal posto di lavoro per allattare.

Alleggerimento del lavoro

Se il lavoro viene svolto prevalentemente in piedi, alle donne incinte, a partire dal quarto mese di gravidanza, deve essere concesso un periodo di riposo giornaliero di 12 ore e una breve pausa di 10 minuti ogni due ore, in aggiunta alle pause. A partire dal sesto mese di gravidanza, le attività in piedi devono essere limitate a un totale di 4 ore al giorno.

Ulteriori informazioni:

- Pagina informativa SECO: Protezione della maternità - lavoratrici
- Tabella riassuntiva: Protezione della maternità e misure di protezione
- Opuscolo: Protezione della maternità - Informazioni per le dipendenti in gravidanza, nel post-parto e in allattamento